



Comune di Costacciaro

(Provincia di Perugia)

ORDINANZA

N.24 DEL 07-07-2026

Oggetto: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E UTILIZZO DI BEVANDE IN CONTENITORI IN VETRO IN TUTTO IL CENTRO STORICO DI COSTACCIARO DALLE ORE 18,00 DI VENERDÌ 10 LUGLIO 2026 FINO ALLE ORE 07,00 DI SABATO 11 LUGLIO 2026 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "TITO FILM FESTIVAL".

IL SINDACO

Premesso che:

- nei giorni dal 06 al 12 luglio 2026 avrà luogo, nel centro storico del Comune di Costacciaro, la manifestazione denominata "Tito Film Festival" con somministrazione di alimenti e bevande ed intrattenimento musicale;
- durante lo svolgimento della citata manifestazione le persone sono solite fare uso di bevande alcoliche e superalcoliche andando così a creare un potenziale pericolo per la pubblica incolumità anche in relazione al fatto che i contenitori di vetro potrebbero cadere e frantumarsi a terra, considerando, oltretutto, che è oltremodo difficile l'immediata rimozione di questi ultimi;

Valutata l'esperienza degli anni passati, che a causa del considerevole afflusso di visitatori dovuto alla manifestazione, è emersa la problematica dell'abbandono di contenitori di bevande in vetro sul suolo pubblico, fenomeno che costituisce un concreto pericolo per l'incolumità pubblica, soprattutto nel caso di specie, di notevole concentrazione di persone in spazi relativamente ristretti;

Ritenuto opportuno a salvaguardia del patrimonio stradale, ai fini di una maggior tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, emettere un provvedimento per vietare la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro per l'intero centro storico del territorio comunale;

Sentito il parere del Comando Associato di Polizia Locale "Appennino Umbro" e del Comando Stazione Carabinieri di Sigillo;

Visto l'art. 54 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni, che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto l'art. 689 c.p. avente ad oggetto il divieto di somministrazione e di vendita ai minori di 18 anni e le sanzioni ivi previste dall'art. 14-ter, comma 2

della legge 30.3.2001 (Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati);

Visto l'art.50 comma 7-bis e 7-bis1 del Dlgs. 18 agosto 2000 n.267 e ss.mm.ii.;

Visto il D.M. 05.08.2008 riguardo a incolumità pubblica e sicurezza urbana, definizione ambiti di applicazione e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il D.L. 20 febbraio 2017 convertito con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;

Richiamato il disposto del sopra citato art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, a norma del quale, i relativi provvedimenti " [...] *sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione*";

Preso atto che è stata data comunicazione al Prefetto con nota prot. n. 4624 del 07/07/2026, ai sensi della disposizione sopra citata,

ORDINA

Ai Pubblici Esercizi che insistono nel centro storico (bar, ristoranti ed attività assimilabili di qualsiasi natura che effettuano somministrazione di alimenti e bevande comunque denominate), nonché per gli operatori di commercio itinerante settore alimentare che eventualmente dovessero partecipare alla manifestazione:

Il divieto assoluto di vendita per asporto di qualunque tipo di bevande se non in contenute in bicchieri di plastica **dalle ore 18,00 del giorno venerdì 10 luglio 2026 alle ore 07,00 del giorno sabato 11 luglio 2026**. È vietato, altresì, cedere agli avventori qualsiasi altro contenitore di vetro nel medesimo periodo.

L'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente, fatta salva l'applicazione di sanzioni penali ed amministrative previste da legge e regolamenti, determinerà l'applicazione delle sanzioni a carattere amministrativo previste dall'art.50 comma 7-bis-1 del Dlgs. 18 agosto 2000 n.267 e ss.mm.ii. consistenti nel pagamento di una somma **da 500,00 a 5.000,00 Euro**.

Si ribadisce che i gestori dei Pubblici Esercizi (bar, ristoranti ed attività assimilabili comunque denominate) dovranno autonomamente garantire lo sgombero del locale entro il termine fissato (art. 186 R. D. n. 635/1940 - sanzione Euro 308,00), dovranno altresì garantire l'apertura ed il funzionamento dei servizi igienici siti all'interno dei locali. In caso di inosservanza si procederà al ritiro dell'autorizzazione sanitaria e alla conseguente chiusura dell'esercizio.

La presente Ordinanza sarà resa nota a tutti i pubblici esercizi ed esercizi commerciali interessati e alla Stazione Carabinieri.

Il Responsabile della Gestione Associata di Polizia Locale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione.

Il personale dell'Ufficio di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3 c.4 della L. 241/90 e succ. modificazioni, avverso il presente provvedimento, in applicazione del D.lgs. n. 104/2010, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro gg.60 dalla pubblicazione al T.A.R. di Perugia o in alternativa entro gg.120 al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 DPR 24/11/71 N. 1199.

A norma dell'art. 8 L. 241/90 e ss.mm.ii. si rende noto che il responsabile del procedimento è il Dr. Gianluca Bertoldi, Comandante della Polizia Locale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Si dispone che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio e comunicata a:

- U.T.G. - Prefettura di Perugia;
- Questura di Perugia;
- Comando Stazione Carabinieri Sigillo;
- 118 ASL 1.

IL SINDACO

Andrea Capponi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line (art.32 L.69/2009) per 15 giorni consecutivi dal 09-07-2026 al 24-07-2026
Lì 09-07-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO